

ta, della predetta imposta di consumo;

b.) - impegno del Comune di Biella di considerarsi, col pagamento della somma di cui alla precedente lettera a), completamente tacitato di ogni qualsiasi pretesa o titolo di imposta di consumo sui materiali dell'immobile dell'I. N. A. in costruzione, nonché di riconoscere la piena validità, a tutti gli effetti, della convenzione del 20 novembre 1941.

Il Sindaco di Biella si è impegnato a far prendere dal Consiglio comunale la opportuna deliberazione di convalida di quanto sopra.

Si sottopone, pertanto, al Consiglio la proposta di ratificare la definizione della pendenza col Comune di Biella, nei termini transattivi sopra esposti, proposta sulla quale ha espresso parere favorevole il Comitato permanente.

Il Consiglio approva, salva l'astensione del consigliere Chiri.

2 - Operazioni immobiliari

b) Rinuncia al recupero della somma di lire 28.294,95 dovuta dal Comune di Sivacusa a titolo di rimborso dell'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione del fabbricato I. N. A.